

Foglio Informativo

Finanziamento Green chirografario Imprese a tasso variabile

assistito da Garanzia diretta del Fondo di Garanzia a favore delle PMI ex art. 2, comma 100, lettera a) della Legge 662/96 e successive modifiche ed integrazioni

INFORMATIVA SULLA BANCA

illimity Bank S.p.A.
Via Soperga 9 – 20124 Milano
Numero Verde: 800 89 44 66/77
Sito Internet: www.illimitybank.com
PEC: finanziamenti.business@pec.illimity.com, illimity@pec.illimity.com
N. di iscrizione all'Albo delle Banche: 5710
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: REA MI-2534291
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Soggetta all'attività di vigilanza e controllo di Banca D'Italia S.p.A.

CHE COS'È IL FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO IMPRESE A TASSO VARIABILE

CARATTERISTICHE

Con il contratto di finanziamento chirografario Imprese, denominato GREEN, assistito da garanzia del Fondo di Garanzia Legge 662/96 (il "Contratto"), la Banca concede alla Parte Mutuataria, a titolo di finanziamento fruttifero, una somma di denaro finalizzata esclusivamente alla realizzazione di una o più Attività Finanziabili – come meglio descritte di seguito – tramite l'acquisto di un particolare bene (il "Bene") che sarà descritto in un allegato al Contratto, ovvero in un documento consegnato dalla Parte Mutuataria prima della sottoscrizione del Contratto in fase di valutazione da parte della Banca, unitamente ed obbligatoriamente ad ulteriori documenti richiesti dalla Banca (a titolo esemplificativo preventivo e/o scheda tecnica del Bene, fattura di acquisto).

Lo scopo del finanziamento GREEN è aiutare le imprese che intendono contribuire in modo sostanziale alla sostenibilità ambientale, nelle forme declinate dalle Attività Finanziabili.

Il Bene deve essere venduto da una società autorizzata alla predetta vendita (il "Distributore" o il "Concessionario").

La Parte Mutuataria autorizza espressamente la Banca a trasferire ed accreditare con bonifico tutta la somma mutuata dal suo conto corrente al conto corrente intestato al Concessionario e da questo indicato alla Banca, per adempiere al pagamento di tutto o parte del prezzo del Bene.

DURATA DEL FINANZIAMENTO

La durata del finanziamento:

- inizia dalla sua erogazione (messa a disposizione della somma sul conto corrente della Parte Mutuataria), che può avvenire entro e non oltre 34 (trentaquattro) giorni dalla sottoscrizione del Contratto di Finanziamento; l'erogazione può essere una data antecedente all'inizio del Piano di Ammortamento;
- include il periodo di preammortamento tecnico gratuito, che va dall'erogazione all'inizio del Piano di Ammortamento;
- continua con la durata del Piano di Ammortamento (che include il preammortamento finanziario se previsto) e termina alla Data di Scadenza del Piano di Ammortamento.

REQUISITI DI SOTTOSCRIZIONE/UTILIZZO

Il finanziamento GREEN è riservato a società di capitali, quali persone giuridiche aventi sede legale in Italia, escluse le micro-imprese (la "Parte Mutuataria" o il "Cliente"). Il finanziamento GREEN potrà essere utilizzato solamente per la realizzazione di una o più delle seguenti attività, la cui lista potrà variare e modificarsi nel tempo, a seguito di modifiche e/o aggiornamenti della normativa di riferimento (le "Attività Finanziabili"):

- Produzione di energia elettrica mediante tecnologia solare fotovoltaica;
- Decarbonizzazione del parco veicoli;
- Infrastrutture trasporto su strada a basse emissioni di carbonio;
- Gestione rifiuti;
- Installazione impianti/tecnologia per produzioni eco-efficienti.

L'intera somma del Finanziamento GREEN potrà essere utilizzata:

- a supporto del solo investimento connesso alle Attività Finanziabili;
oppure
- a supporto dell'investimento connesso alle Attività Finanziabili e della liquidità aziendale.

Le suddette finalità risultano compatibili con quelle previste dalla normativa del Fondo di Garanzia tempo per tempo vigente.

Il Finanziamento è collegato all'apertura di un rapporto di conto corrente presso la Banca, solo se è destinato a società non micro-imprese. Oltre ai termini e alle condizioni previsti dal contratto di finanziamento e ai rischi sopra indicati alla Parte Mutuataria deve considerare anche i termini e le condizioni del contratto di conto corrente e servizi connessi e i rischi associati al conto corrente medesimo (si veda il Foglio Informativo relativo al conto corrente).

FORMA TECNICA E RIMBORSO

La somma mutuata viene erogata in un'unica soluzione dalla Banca alla Parte Mutuataria. La Parte Mutuataria si obbliga a restituire la somma di denaro, unitamente agli interessi debitori a tasso variabile, in base ad un piano di ammortamento, nell'arco di un tempo determinato. Le rate sono mensili (tranne diverso accordo tra le parti) e si compongono di una quota capitale, che concorre all'estinzione progressiva del finanziamento erogato, ed una componente di interesse, calcolato in base al Piano di Ammortamento, alla durata ed al tasso d'interesse, che remunera la Banca per l'erogazione del finanziamento stesso. Ove la Parte Mutuataria benefici di un periodo di preammortamento finanziario si impegna a corrispondere alla Banca durante tale periodo di preammortamento i soli interessi. La Parte Mutuataria ha la facoltà, in qualsiasi momento, di rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, l'importo mutuato nel rispetto delle condizioni previste dal Contratto.

PRINCIPALI RISCHI CONNESSI

I rischi principali associati al finanziamento chirografario sono:

- essendo il finanziamento a tasso variabile, la possibile variazione del tasso di interesse in ragione dell'andamento del parametro di indicizzazione fissato nel contratto di finanziamento. L'importo delle rate di ammortamento può quindi aumentare, anche in modo consistente, secondo un andamento non prevedibile al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento. Il tasso variabile è preferibile per l'impresa che vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e che può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate;
- la variazione, in senso sfavorevole per il Cliente, delle commissioni e/o delle spese collegate al finanziamento.

Inoltre, qualora venissero meno i presupposti per la concessione del finanziamento (finalità, distrazione delle somme rispetto all'Attività Finanziabile, mancato rispetto dei Key Performance Indicators (KPI), o requisiti dell'impresa) può esserci il rischio di:

- perdere in tutto o in parte la garanzia. In questi casi, la Banca avrà facoltà di risolvere il contratto di finanziamento ovvero di adottare le sanzioni previste dalla normativa e dal contratto;
- affrontare la risoluzione del Contratto con le conseguente relative e/o l'applicazione di penali pattuite.

Si riportano di seguito le principali caratteristiche delle garanzie del Mutuo Chirografario imprese a tasso variabile assistito da Garanzia diretta del Fondo di Garanzia a favore delle PMI.

GARANZIE

Fondo di Garanzia per le PMI

La stipula del Finanziamento è subordinata all'intervento Fondo di Garanzia a favore delle PMI ex art. 2, comma 100, lettera a) della Legge 662/1996 e dall'art. 15 della legge 266/97.

Garanzie Personali

La garanzia diretta del Fondo di Garanzia sarà concessa con le misure massime di copertura previste dalla normativa e dalle disposizioni operative tempo per tempo vigenti.

La Banca a propria discrezione potrà richiedere altre garanzie, quali a titolo esemplificativo: Fideiussione specifica

La fideiussione specifica è il contratto con il quale un soggetto (il fideiussore), garantisce la Banca, fino a concorrenza di un importo massimo stabilito nel contratto stesso, l'adempimento di tutte le obbligazioni di pagamento, presenti e future, assunte da un altro soggetto (il debitore garantito) in dipendenza di uno o più operazioni specificamente individuate nel contratto di fideiussione (i rapporti garantiti), qualora il debitore garantito non vi adempia.

La garanzia è di natura personale, pertanto il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio. Il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale al pagamento del debito e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore garantito di cui all'articolo 1944 del codice civile.

Tutte le obbligazioni derivanti in capo a ciascun fideiussore dalla fideiussione sono solidali e indivisibili anche nei confronti dei suoi successori o aventi causa a qualsiasi titolo. Quando vi sono più fideiussori, ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito garantito dalla fideiussione, anche se le garanzie sono state prestate con un unico atto e l'obbligazione di alcuno dei fideiussori è venuta a cessare o ha subito modificazioni, per qualsiasi causa e anche per remissione o transazione da parte della Banca. Principali rischi della fideiussione specifica.

Tra i principali rischi, va tenuto presente che:

- in caso di inadempimento da parte del debitore garantito delle obbligazioni garantite ed in ogni momento successivo, il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio, sino all'importo massimo garantito indicato nel contratto.
- in caso di ritardo nel pagamento di qualsiasi importo dovuto ai sensi della fideiussione, il fideiussore è tenuto a corrispondere alla Banca gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni applicate ai sensi dei contratti che regolano ciascun rapporto garantito.
- l'eventuale decadenza del debitore garantito dal beneficio del termine ai sensi dei contratti che regolano ciascun rapporto garantito s'intenderà automaticamente estesa al fideiussore, senza necessità di ulteriori adempimenti da parte della Banca (fermo restando che dell'avvenuta decadenza, la Banca darà tempestiva comunicazione scritta al fideiussore).

Resta salvo il diritto di regresso del fideiussore nei confronti del debitore garantito.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO

Si riportano di seguito due esempi rappresentativi di condizioni di Finanziamenti chirografi Imprese GREEN L.662/96:

CARATTERISTICHE	IPOTESI	T.A.E.G. (Tasso Annuo Effettivo Globale)
- Importo totale del credito:	100.000,00	5,37%
- Numero delle rate del Piano di Ammortamento:	72	
- Periodicità delle rate:	Mensile	
- Durata Piano di Ammortamento (mesi):	72	
- di cui Durata Preammortamento Finanziario (mesi):	12	
- Importo delle singole rate di capitale + interessi, anche se indicativo per la variabilità del tasso di interesse applicato:	1.866,17	
- T.A.N. variabile ottenuto dalla somma algebrica di:	4,541%	
i. Indice di riferimento pari all'Euribor 360 6 mesi media mese precedente al 19/10/2022	1,541%	
ii. Spread:	3,00%	
- Spese di strutturazione:	1.750,00	
- Altre spese (gestione pratica, imposta sostitutiva, invio comunicazioni, ecc. ove previste):	650,00	
- Costo totale del credito: (Interessi+spese di strutturazione + altre spese)	18.911,20	
- Importo totale dovuto dal cliente:	118.911,20	
- Durata complessiva	6 anni	

Esempio calcolato su mutuo erogato con finalità di investimento a piccola impresa con rapporto di conto corrente presso illimity Bank S.p.A. e con rating A. Per i mutui, le anticipazioni bancarie, le aperture di credito e i contratti riconducibili alla categoria "altri finanziamenti", l'ISC (Indicatore Sintetico di Costo) è denominato "Tasso Annuo Effettivo Globale" (TAEG). Il TAEG indica, in misura percentuale, il costo totale del finanziamento su base annua. Il TAEG è comprensivo di tutti gli interessi, i costi, le spese, le commissioni, le imposte che il Cliente è tenuto a pagare e gli eventuali oneri di intermediazione che il Cliente dovesse sostenere per attività di mediazione direttamente verso il mediatore. Il TAEG può variare in relazione alla durata, all'ammontare dell'importo erogato, alla periodicità del rimborso. Per i mutui a tasso variabile, il TAEG ha un valore meramente indicativo. Oltre al TAEG e alle voci di spesa in esso previste e sopra indicate, vanno considerati altri costi, quali le spese e le imposte per la stipula del contratto. Il TAEG riportato nel Contratto è la percentuale massima del costo totale del finanziamento, considerando il TAN variabile suindicato, in quanto viene calcolato considerando il termine ultimo per effettuare l'erogazione della somma mutuata; termine che è diverso rispetto alla data della firma del Contratto. Qualora l'erogazione della somma mutuata avvenga prima del termine ultimo, il TAEG effettivo potrà discostarsi marginalmente rispetto a quello riportato nel Contratto. Il TAEG effettivo al momento dell'erogazione verrà comunicato nell'Atto di Quietanza e Ricognizione di debito. Successivamente alla firma del Contratto, la Banca rappresenterà al Cliente il TAEG effettivo nelle comunicazioni periodiche da inviarsi nel rispetto dei tempi e termini contrattuali. Oltre al TAEG e alle voci di spesa in esso previste e sopra indicate, vanno considerati altri costi, quali le spese e le imposte per la stipula del contratto.

CARATTERISTICHE	IPOTESI	T.A.E.G. (Tasso Annuo Effettivo Globale)
- Importo totale del credito:	100.000,00	5,65%
- Numero delle rate del Piano di Ammortamento:	48	
- Periodicità delle rate:	Mensile	
- Durata Piano di Ammortamento (mesi):	48	
- di cui Durata Preammortamento Finanziario (mesi):	0	
- Importo delle singole rate di capitale + interessi, anche se indicativo per la variabilità del tasso di interesse applicato:	2.282,20	

- T.A.N. variabile ottenuto dalla somma algebrica di:	4,541%	
i. Indice di riferimento pari all'Euribor 360 6 mesi media mese precedente al 19/10/2022	1,541%	
ii. Spread:	3,00%	
- Spese di strutturazione:	1.250,00	
- Altre spese (gestione pratica, imposta sostitutiva, invio comunicazioni, ecc. ove previste):	650,00	
- Costo totale del credito: (Interessi+spese di strutturazione + altre spese)	11.445,60	
- Importo totale dovuto dal cliente:	111.445,60	
- Durata complessiva	4 anni	

Esempio calcolato su mutuo erogato con finalità di investimento a piccola impresa con rapporto di conto corrente presso illimity Bank S.p.A. e con rating A. Per i mutui, le anticipazioni bancarie, le aperture di credito e i contratti riconducibili alla categoria "altri finanziamenti", l'ISC (Indicatore Sintetico di Costo) è denominato "Tasso Annuo Effettivo Globale" (TAEG). Il TAEG indica, in misura percentuale, il costo totale del finanziamento su base annua. Il TAEG è comprensivo di tutti gli interessi, i costi, le spese, le commissioni, le imposte che il Cliente è tenuto a pagare e gli eventuali oneri di intermediazione che il Cliente dovesse sostenere per attività di mediazione direttamente verso il mediatore. Il TAEG può variare in relazione alla durata, all'ammontare dell'importo erogato, alla periodicità del rimborso. Per i mutui a tasso variabile, il TAEG ha un valore meramente indicativo. Il TAEG riportato nel Contratto è la percentuale massima del costo totale del finanziamento, considerando il TAN variabile suindicato, in quanto viene calcolato considerando il termine ultimo per effettuare l'erogazione della somma mutuata; termine che è diverso rispetto alla data della firma del Contratto. Qualora l'erogazione della somma mutuata avvenga prima del termine ultimo, il TAEG effettivo potrà discostarsi marginalmente rispetto a quello riportato nel Contratto. Il TAEG effettivo al momento dell'erogazione verrà comunicato nell'Atto di Quietanza e Ricognizione di debito. Successivamente alla firma del Contratto, la Banca rappresenterà al Cliente il TAEG effettivo nelle comunicazioni periodiche da inviarsi nel rispetto dei tempi e termini contrattuali. Oltre al TAEG e alle voci di spesa in esso previste e sopra indicate, vanno considerati altri costi, quali le spese e le imposte per la stipula del contratto.

Di seguito sono riepilogate le condizioni economiche massime applicabili al contratto di Finanziamento chirografario Imprese GREEN. Coerentemente con quanto previsto dalla vigente normativa in materia di trasparenza, le condizioni sono indicate nella misura massima se a favore della Banca e minima se a favore del Cliente. La Banca ed il Cliente potranno convenire termini e condizioni migliorative rispetto a quelle indicate nel seguito, su base negoziale.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

MASSIMO

Importo massimo finanziabile	2.000.000,00 euro
Durata massima del Piano di Ammortamento	84 mesi
Durata minima del Piano di Ammortamento	18 mesi
Durata massima preammortamento finanziario	18 mesi
Durata minima di preammortamento finanziario	0 mesi
Garanzia	Garanzia obbligatoria da parte del Fondo Centrale di Garanzia ai sensi della Legge 662/96
Tassi di interesse	Tasso variabile di interesse nominale annuo (TAN variabile) 10,00% ottenuto dalla somma algebrica di: - Indice di riferimento: Euribor 360 a 6 (sei) mesi, media mese precedente, arrotondato al quinto decimale superiore, rilevato a cura dell'EMMI (European Money Markets Institute) il terz'ultimo giorno lavorativo bancario del mese antecedente la data di decorrenza di ciascuna rata - Spread applicato fisso 6,00% Qualora l'Indice di riferimento è inferiore a zero, viene convenzionalmente considerato pari a zero, con la conseguenza che il tasso di interesse, o gli altri tassi di interesse, applicati a ciascun periodo saranno comunque pari allo spread.

Tasso variabile annuo di interesse di preammortamento	10,00% ottenuto dalla somma algebrica dell'Indice di riferimento e spread, come sopra determinati
Tasso di mora variabile	Tasso variabile di interesse nominale annuo, ottenuto dalla somma algebrica dell'Indice di riferimento e spread, come sopra determinati, + 1%

Commissioni e spese

Commissione di strutturazione	2,00%
Commissione di garanzia MCC	Il costo della commissione è disciplinato dalla normativa del Fondo di Garanzia L.662/96 tempo per tempo vigente
Penale di estinzione anticipata (sull'importo capitale estinto anticipatamente, dovuta anche in caso di risoluzione)	2,00%
Promemoria di scadenza rata	Gratuito se online 10,00 euro se invio cartaceo
Spese di invio certificazione interessi	Gratuito se online 10,00 euro se invio cartaceo
Altre comunicazioni ai sensi del DL 385/1993	Gratuito se online 10,00 euro se invio cartaceo
Sollecito rata insoluta	10,00 euro se online 10,00 euro se invio cartaceo
Richiesta copia documentazione	10,00 euro
Spese di accollo	500,00 euro
Spese di rinegoziazione	500,00 euro
Commissioni per mancata erogazione dipendente dal cliente	500,00 euro
Spese di escussione garanzia	500,00 euro

Imposte e tasse

Imposta di bollo	Assolta in modo virtuale se dovuta, per finanziamenti di durata fino a 18 mesi, nella misura tempo per tempo vigente, stabilita dalla normativa fiscale
------------------	---

Imposta sostitutiva	I contratti di finanziamento a medio e lungo termine sono assoggettati al regime fiscale ordinario. La banca può, in accordo con il cliente, a seguito di specifica opzione da esercitarsi per iscritto in contratto, optare per la corresponsione di un'imposta sostitutiva prevista dal D.P.R. 601/73 e s.m.i. (in percentuale sull'importo erogato), nella misura pro- tempore prevista dalla vigente Legislazione (attualmente generalmente pari allo 0,25%). In particolare, la banca opta per il regime fiscale di imposta sostitutiva quando è più conveniente per l'Impresa. È in ogni caso a carico dell'Impresa l'onere relativo al trattamento tributario del finanziamento.
---------------------	---

Altri termini e condizioni**Piano di Ammortamento**

Francese. Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.

Periodicità della rata	Mensile
Calcolo interessi di mora	365/365
Calcolo interessi	360/360
Calcolo interessi di mora	366/366 (se anno bisestile)
Pagamento delle commissioni	Anticipato

Prima della conclusione del Contratto è consigliabile prendere visione, con il Documento di Sintesi, del Piano di ammortamento personalizzato - anche se indicativo dell'importo delle rate per la variabilità del tasso di interesse applicato. Il **Tasso Effettivo Globale Medio (T.E.G.M.)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l.n. 108/1996), relativo alle operazioni di Finanziamento, può essere consultato sul sito www.illimitybank.com.

MODIFICA UNILATERALE, RISOLUZIONE, RECESSO, ESTINZIONE ANTICIPATA E RECLAMI

Facoltà della Banca di modificare unilateralmente le condizioni economiche e contrattuali – Modalità – Diritto di recesso della Parte Mutuataria

La Banca ha la facoltà di modificare - anche in senso sfavorevole alla Parte Mutuataria - le condizioni di cui al presente Contratto (ivi incluse quelle di natura economica).

Essendo il presente Contratto un contratto di durata diverso dai contratti a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 118, comma 1 del Testo Unico Bancario, la Banca ha la facoltà di modificare unilateralmente le clausole contrattuali diverse da quelle aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo. La Banca, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 118, comma 2 del Testo Unico Bancario e nelle forme concordate nel Contratto di finanziamento, comunica tali variazioni alla Parte Mutuataria evidenziando la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto" e con un preavviso minimo di 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per l'applicazione di tali modifiche. La Parte Mutuataria, entro la data prevista per l'applicazione di tali modifiche, ha diritto di recedere, senza spese, dal Contratto e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate; ove la Parte Mutuataria non receda entro la data prevista per l'applicazione di tali modifiche, le modifiche alle condizioni contrattuali ed economiche s'intendono accettate con la decorrenza indicata nella predetta comunicazione.

Non costituiscono modifica delle condizioni economiche, le variazioni del tasso di interesse indicizzato conseguenti a variazioni degli specifici parametri prescelti dalle parti ai sensi dell'articolo del Contratto che disciplina gli stessi e la cui determinazione è sottratta alla volontà delle parti; tali variazioni, pertanto, sono automaticamente applicate e sono comunicate alla Parte Mutuataria nell'ambito delle ordinarie comunicazioni periodiche previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

Nel caso in cui la Parte Mutuataria non sia una micro-impresa (come definita dall'articolo 1, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11), ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 118 del D.Lgs. 385/1993 (di seguito, come di volta in volta modificato o integrato, il Testo Unico Bancario), la Banca potrà altresì modificare i tassi di interesse.

Decadenza dal beneficio del termine – risoluzione del contratto

Fermo il diritto della Banca di dichiarare la Parte Mutuataria decaduta dal beneficio del termine ai sensi e per gli effetti dell'art. 1186 del Codice Civile nelle ipotesi ivi stabilite, in caso di mancato puntuale pagamento alla scadenze prevista nel Contratto anche di una sola rata di ammortamento ovvero parte di essa (o anche solo di interessi) o di qualsiasi altra somma dovuta ai sensi del Contratto, decorsi 30 (trenta) giorni dalla scadenza originaria del pagamento, la Banca potrà, a sua scelta, dichiarare risolto il Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile ovvero risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile ovvero ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile (in quest'ultimo caso laddove l'inadempimento non sia rimediato entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione da parte della Banca con la quale la medesima abbia intimato il Beneficiario di adempiere entro la suddetta tempistica, pena la risoluzione di diritto del Contratto).

La Banca potrà inoltre dichiarare risolto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile ovvero ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile e/o recedere dallo stesso (configurandosi gli eventi di seguito come giusta causa di recesso) con comunicazione scritta alla Parte Mutuataria al ricorrere degli eventi indicati nel Contratto.

La risoluzione del e/o il recesso dal Contratto e/o la decadenza dal beneficio del termine della Parte Mutuataria avranno effetto al momento del ricevimento da parte della medesima della comunicazione inviata dalla Banca con cui si comunica la risoluzione, il recesso e/o la decadenza senza che in alcun caso occorra pronuncia giudiziale e da tale data il mutuo si intenderà immediatamente scaduto per l'intera quota ancora in essere e tutti gli importi dovuti in conformità all'atto di mutuo saranno immediatamente dovuti ed esigibili unitamente a tutti gli altri importi esigibili in conformità ad essi (fatta salva l'applicazione di eventuali termini ai sensi di legge).

La Parte Mutuataria entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione con cui la Banca dichiara la decadenza dal beneficio del termine e/o la risoluzione dell'atto di mutuo, sarà tenuta a rimborsare integralmente alla Banca il credito per capitale ed a pagare tutto quanto dovuto a titolo di interessi (ivi compresi quelli di mora), costi, oneri e accessori in dipendenza del mutuo. Nell'ipotesi in cui alla Parte Mutuataria siano stati concessi più finanziamenti o prestiti, anche contemporaneamente, la decadenza dal beneficio del termine e/o la risoluzione relativa ad uno dei finanziamenti o prestiti comporterà effetti analoghi - senza bisogno di alcuna intimazione alla Parte Mutuataria - per tutti i finanziamenti concessi.

Rimborso anticipato volontario

La Parte Mutuataria ha la facoltà, in qualsiasi momento, di rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, l'importo mutuato a condizione che:

- a) la data di rimborso non coincida con la data di pagamento di una rata del mutuo;
- b) siano preventivamente o contestualmente sanati gli eventuali inadempimenti della Parte Mutuataria riguardo agli obblighi derivanti dal Contratto, in particolare per quanto riguarda il pagamento di ogni somma dovuta alla Banca in dipendenza del mutuo;
- c) unitamente al capitale da rimborsare anticipatamente siano pagati gli interessi maturati su tale capitale fino alla data del rimborso anticipato; e
- d) sia corrisposta contestualmente al rimborso una commissione il cui ammontare è determinato nel Documento di Sintesi.

Nel caso in cui il Contratto preveda che il rimborso della somma mutuata avvenga in base ad un piano di ammortamento, i rimborsi parziali previsti dal piano di ammortamento avranno l'effetto di diminuire proporzionalmente la quota di ammortamento capitale delle rate, fermi restando il numero di esse originariamente pattuito e la scadenza.

Portabilità del finanziamento

Non essendo la Parte Mutuataria una micro-impresa, essa non avrà la facoltà di esercitare la surrogazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 120-quater del Testo Unico Bancario e dell'art. 1202 del codice civile.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

La chiusura del rapporto avviene contestualmente al pagamento dell'ultima rata di rimborso prevista dal piano di ammortamento, o, in caso di estinzione anticipata, con il pagamento dell'intero debito residuo.

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia tra la Parte Mutuataria e la Banca in relazione a operazioni e servizi bancari e finanziari (diversi dai servizi di investimento), la Parte Mutuataria può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata a.r. o per via telematica a illimity Bank S.p.A. Via Soperga, n. 9, 20124 Milano o all'indirizzo e-mail reclami@illimity.com o all'indirizzo di posta elettronica certificata illimity@pec.illimity.com

La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento di tale reclamo. Se la Parte Mutuataria non è soddisfatta della risposta della Banca o non ha ricevuto risposta entro il suddetto termine di 60 (sessanta) giorni può fare ricorso agli organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie. Ai fini del rispetto degli obblighi previsti dal D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (e successive modificazioni e integrazioni) in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, ed anche in assenza di preventivo reclamo, il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ricorrendo:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (<http://www.conciliatorebancario.it>, dove è consultabile anche il relativo Regolamento), oppure
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

La condizione di procedibilità di cui al predetto D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di cui al comma 1 del presente articolo innanzi all'ABF.

GLOSSARIO

Indice di riferimento	Indica il parametro di indicizzazione scelto dalla Banca, tra quelli disponibili, quale indicatore del costo del denaro sul mercato, utilizzato insieme allo Spread per calcolare il Tasso di Interesse Variabile da applicare al finanziamento per il calcolo degli interessi
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del prestito
Micro-Impresa	Indica una impresa con meno di 10 dipendenti e un fatturato (la quantità di denaro ricavato in un periodo specifico) o bilancio (un prospetto delle attività e delle passività di una società) annuo inferiore ai 2 milioni di euro.
Piano di Ammortamento	Piano di rimborso del prestito con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel Contratto. Ove sia previsto un periodo di preammortamento finanziario, lo stesso viene incluso nella durata del Piano di Ammortamento.
Piano di Ammortamento "francese"	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Piano di Ammortamento "italiano"	Ogni rata è composta da una quota di capitale sempre uguale per tutto il periodo di ammortamento e da una quota interessi che diminuisce nel tempo.
Piano di Ammortamento "tedesco"	Prevede una rata costante e il pagamento degli interessi in anticipo, cioè all'inizio del periodo in cui maturano. La prima rata è costituita solo da interessi ed è pagata al momento del rilascio del prestito; l'ultima è costituita solo dal capitale.
Piccola Impresa	Indica una impresa con meno di 50 dipendenti e un fatturato o bilancio annuo inferiore a 10 milioni di euro.
Preammortamento finanziario	Periodo, incluso nella durata del Piano di Ammortamento, che intercorre tra l'erogazione del prestito e l'inizio del suo ammortamento (ossia dalle rate costituite da quota capitale e da quota interesse) durante il quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota Interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rata	Pagamento che il debitore effettua periodicamente per la restituzione del prestito secondo scadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da una quota capitale, cioè una parte dell'importo prestatato e da una quota interessi, relativa a una parte degli interessi dovuti alla banca per il finanziamento. Se è previsto il preammortamento finanziario, la rata è costituita dalla quota di soli interessi.
Rimborso anticipato obbligatorio	L'intero capitale in essere deve essere restituito integralmente, anche prima della scadenza del finanziamento, nei casi e con le modalità fissate nel contratto di finanziamento
Spread	Percentuale fissa stabilita dalla Banca da aggiungere all'Indice di riferimento, per il calcolo del Tasso di Interesse Variabile.

Tasso di interesse annuo nominale (T.A.N.)	Esprime in percentuale e su base annua il tasso di interesse del finanziamento, quale compenso del capitale prestato.
Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.)	Indica il costo totale del prestito su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di strutturazione della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso Effettivo Globale Medio (T.E.G.M.)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.